

VERBALE DI ACCORDO

VALIDAZIONE ACCORDO 26 GIUGNO 2014

IN TEMA DI FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

In data 4 novembre 2015 in Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico si sono incontrati, ASSOGAS, IGAS (ex FEDERESTRATTIVA), ANIGAS/CONFINDUSTRIA ENERGIA e le OO. SS. Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL

Premesso che

Con la Legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2015, è stata disposta l'abrogazione del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge n. 1084 del 1971 e successive modifiche.

Le Associazioni Imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie della presente intesa in funzione di quanto disposto dalla citata Legge di soppressione, concordano di rendere valido ed efficace l'Accordo del 26 giugno 2014 - i cui contenuti e criteri rimangano confermati nella loro interezza – salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo.

Tenuto conto che la soppressione del Fondo, così come previsto dalla norma, avverrà al 30 novembre 2015, ovvero con decorrenza 1 dicembre 2015, la tempistica prevista per l'istituzione della previdenza complementare viene così modificata:

Decorrenza	% a carico del dipendente	% a carico dell'Azienda
Dal 1 dicembre 2015	0	1,00%
Dal 1 dicembre 2018	1 %	1,55 %

Poiché la Legge di soppressione prevede al comma 9 *quinquiesdecies* l'eventuale emissione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un ulteriore Decreto di rideterminazione del contributo straordinario in capo alle Aziende sulla base del monitoraggio svolto dall'INPS, qualora detto Decreto dovesse comportare un ulteriore onere a carico delle

Aziende del settore, rispetto a quello espressamente previsto dalla citata Legge di soppressione, le Parti si rincontreranno per verificare quanto sopra in termini di contribuzione a carico Aziende in funzione del mutato contesto e nel rispetto delle logiche che hanno determinato le predefinite tempistiche.

❖ **Lavoratori in mobilità ex L. 223/91**

Le Parti confermano le modalità di liquidazione così come previsto nel Verbale di Accordo del 10 febbraio 2011. L'imponibile previdenziale Fondo Gas preso a riferimento sarà quello dei 12 mesi precedenti alla messa in mobilità.


❖ **Contribuzione volontaria**

Le parti concordano che per coloro che si trovano in prosecuzione volontaria (come previsto ai sensi del comma 9 *-undecies*) e che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas verrà considerata come imponibile previdenziale Fondo Gas di riferimento quello del 2014 ovvero quello riferito ai dodici mesi precedenti a risoluzione del rapporto del lavoro.

ASSOGAS



FILCTEM CGIL




IGAS (ex FEDERESTRATTIVA)



FEMCA CISL



ANIGAS/CONFINDUSTRIA ENERGIA



Alvaro Ferriz
Dante Geronzi
Ugo Joseve Brunetto

UILTEC UIL




DICHIARAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Con riferimento alla **VALIDAZIONE ACCORDO 26 GIUGNO 2014 IN TEMA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS**, firmata in data odierna da CONFINDUSTRIA ENERGIA, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS Imprese Gas (ex FEDERESTRATTIVA), OO.SS. Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, il Ministero dello Sviluppo Economico valuta positivamente l'impegno delle Parti che si inserisce nel percorso avviato in sede istituzionale.

La necessità di procedere con detta integrazione, deriva dalle indicazioni contenute nella Legge del 6 agosto 2015 n. 125.

Il Ministero dello Sviluppo Economico prende atto che con il citato ACCORDO si è dato pieno adempimento al percorso previsto dalle Parti negli incontri svolti nella sede Ministeriale e da quanto previsto nella citata legge n. 125 del 6 agosto 2015.

p. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



.....